ENRICO LERA
NOTAIO

N.53.351 di Repertorio N.17.145 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di ottobre (22.10.2021).
Alle ore quindici.
In Brescia, nel mio studio sito in via San Zeno al civico n.99/A.
Avanti a me Enrico Lera, notaio residente in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è presente il signor:
NOCIVELLI BRUNO, nato a Brescia il 7 agosto 1946, residente in Brescia, via San Rocchino n.62,
il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società
"AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A.
(A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.)"
con sede in Castegnato (BS) via Padana Superiore n.67, capitale sociale Euro 1.138.000,00 (unmilionecentotrentottomila e zero centesimi) interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e partita I.V.A. 00303020176, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Brescia al n.180538.
Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, previa formale convocazione ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione degli azionisti della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 della società; esame delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2021 del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli n. 1.5, 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 3, 5, 8.17, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12, 9.30, 10.25 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 5-bis dello Statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente che mi richiede di redigerne il verbale.
L'assemblea conferma quale suo presidente il comparente e a me Notaio l'incarico di redigere il verbale.
Il presidente dell'assemblea quindi constata e dà atto:
- che la presente assemblea si svolge anche a mezzo di collegamento in au-

REGISTRATO
a BRESCIA
in data 29/10/2021
N. 57664
Serie 1T
Esatti € 356,00

dio/video conferenza, come consentito dall'articolo 8.16 del vigente statuto;
- che sono presenti tutti i componenti il consiglio di amministrazione nelle persone di esso comparente, presidente, nonché dei consiglieri, intervenuti in audio/video conferenza, signori SALVATORE LAURA, TURRA NICOLA, PEREGO ALESSANDRA e LANDRISCINA FRANCESCO, dandosi atto che il consigliere signora SALVATORE LAURA partecipa all'assemblea a partire dalle ore quindici e trenta minuti;
- che la società ha previsto che l'intervento degli azionisti in assemblea possa avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato, identificato nella società "COMPUTERSHARE S.P.A.", con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni n.19, all'uopo designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/1998 (il **Rappresentante Designato**), ferma la facoltà del medesimo Rappresentante Designato di ricevere deleghe e subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. n.58/1998, dando atto che la signora MARIANI PAOLA, incaricata della società "COMPUTERSHARE S.P.A.", è presente mediante collegamento in audio/video conferenza;
- che sono presenti i sindaci effettivi signori BONFADINI BEATRICE, presidente del collegio sindacale, BERNUZZI FRANCESCA e QUAGLIA ANGELO, tutti intervenuti in audio/video conferenza;
- che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, a mezzo di collegamento in audio/video conferenza, alcuni dipendenti e collaboratori della società, nonché altri consulenti esterni;
- che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è stata regolarmente convocata nel presente luogo per oggi, 22 ottobre 2021, in prima convocazione, alle ore quindici e - occorrendo - per il giorno 25 ottobre 2021, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della società in data 7 ottobre 2021 nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nella stessa data;
- che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- che, essendo intervenuti n.21 (ventuno) azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, portanti n.27.929.500 (ventisettemilioninovecentoventinovemilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 91,722496% (novantuno virgola settecentoventiduemilaquattrocentonovantasei per cento) del capitale sociale, come evidenziato nell'elenco infra allegato, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ai termini di legge e di quanto previsto dall'art.8.25, per quanto riguarda l'assemblea ordinaria, e dall'articolo 8.31, per quanto riguarda l'assemblea straordinaria, del vigente statuto della società ed atta a deliberare in merito a quanto posto all'ordine del giorno.
Prima di passare all'esposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che:
- nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati dati aggiornati sulle presenze;
- è stata accertata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dallo statuto in ordine alla legittimazione degli azio-

nisti presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato, venendo tali deleghe acquisite agli atti sociali;
- ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n.679/16 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Il presidente dichiara inoltre che:
***** il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 1.138.000,00 (unmilionecentotrentottomila e zero centesimi) suddiviso in n.30.450.000 (trentamilioniquattrocentocinquantamila) azioni prive dell'indicazione del valore nominale;
***** le azioni ordinarie della società sono ammesse alle negoziazioni presso AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la cui denominazione sarà "Euronext Growth Milan" dal prossimo 25 ottobre 2021);
***** la società non detiene alla data odierna azioni proprie;
***** secondo le informazioni a disposizione della società, i soggetti che ad oggi partecipano, direttamente e/o indirettamente, al capitale sociale della società stessa, a mezzo di azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) sono i seguenti:
NOCIVELLI BRUNO, con una percentuale su capitale con diritto di voto del 57,63547%;
SALVATORE LAURA, con una percentuale su capitale con diritto di voto del 26,60099%.
A tale proposito ricorda che, ai sensi della disciplina sulla trasparenza degli assetti proprietari, i soci che - possedendo una partecipazione pari o superiore alle soglie rilevanti ai sensi di legge - non abbiano effettuato le comunicazioni richieste al riguardo dalla legge, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la predetta comunicazione.
Quindi il comparente chiede formalmente al Rappresentante Designato che dichiari l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari da parte degli azionisti che gli abbiano conferito delega, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Preso atto della conferma in tal senso del Rappresentante Designato, il presidente segnala che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti di legge, regolamentari e statutari e, in particolare, in data 7 ottobre 2021 è stata messa a disposizione del pubblico, mediante caricamento sul sito internet della società, la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.
Allo stesso modo, in data 7 ottobre 2021 sono stati messi a disposizione del pubblico, mediante caricamento sul sito internet della società:
a) il fascicolo del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 della società "A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.";

b) il fascicolo del bilancio consolidato del Gruppo A.B.P. Nocivelli al 30 giugno 2021.

PARTE ORDINARIA

Il Presidente passa quindi all'illustrazione e trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 della società; esame delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda che la documentazione relativa al bilancio di esercizio è a disposizione sul sito internet della società e, a tale proposito, in considerazione del fatto che tale documentazione è stata depositata a norma di legge, propone, se nessuno si oppone, di ometterne la lettura.

Al fine di illustrare sinteticamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, il presidente procede quindi all'illustrazione dei risultati di bilancio, sottolineando che l'esercizio chiusosi al 30 giugno 2021 riporta un risultato utile di Euro 8.164.455,52 (ottomilionicentosessantaquattromilaquattrocentocinquantacinque e cinquantadue centesimi), ed informa i partecipanti che la società di revisione "ANALISI - SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A." ha espresso giudizio senza rilievi, come risulta dalle relazioni dalla stessa rilasciate e incluse nel relativo fascicolo di bilancio.

Si chiama a intervenire il presidente del collegio sindacale, dottoressa Beatrice Bonfadini, la quale espone una sintesi di quanto riportato nella relazione del collegio al bilancio di esercizio della società e afferma che, a seguito di tutte le opportune verifiche effettuate, non emergono rilievi né riserve.

Il presidente invita quindi l'assemblea alla discussione.

Nessuno prendendo la parola, il presidente riprende la parola, dando lettura della seguente proposta di deliberazione compresa nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società "A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.", esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 di "A.B.P. NOCIVELLI S.P.A." con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2021, nonché la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione.

2. Di conferire mandato al consiglio di amministrazione – e per esso al presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.".

Prima di passare alla votazione il presidente chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Ricevuta in tal senso risposta affermativa, il presidente quindi mette ai voti la proposta.

Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.

Apre la votazione alle ore quindici e ventuno minuti.

Prega il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n.21 (ventuno) azionisti, portatori di n.27.929.500 (ventisettemilioninovecentoventinovemilacinquecento) azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.
Viene comunicato al presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli azionisti rappresentati.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.
Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui sopra viene approvata all'unanimità.

*** * ***

Il Presidente passa quindi all'illustrazione e trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria:
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il consiglio di amministrazione propone agli azionisti di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 8.164.455,52 (ottomilionicentosessantaquattromilaquattrocentocinquantacinque e cinquantadue centesimi) quanto ad Euro 27.600,00 (ventisettemilaseicento e zero centesimi) a riserva legale e, quanto alla restante parte, pari ad Euro 8.136.855,52 (ottomilionicentotrentaseimilaottocentocinquantacinque e cinquantadue centesimi) a riserva straordinaria.
Il presidente invita quindi l'assemblea alla discussione.
Nessuno prendendo la parola, il presidente riprende la parola, dando lettura della seguente proposta di deliberazione compresa nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione:
"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società "A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.", dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 e vista la proposta del consiglio di amministrazione

DELIBERA

di destinare l'utile netto dell'esercizio al 30 giugno 2021, pari ad Euro 8.164.455,52 (ottomilionicentosessantaquattromilaquattrocentocinquantacinque e cinquantadue centesimi) come segue:
− Euro 27.600,00 (ventisettemilaseicento e zero centesimi) a riserva legale;
− Euro 8.136.855,52 (ottomilionicentotrentaseimilaottocentocinquantacinque e cinquantadue centesimi) a riserva straordinaria.".
Prima di passare alla votazione il presidente chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.
Ricevuta in tal senso risposta affermativa, il presidente quindi mette ai voti la proposta.
Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.
Apre la votazione alle ore quindici e venticinque minuti.
Prega il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccol-

te.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n.21 (ventuno) azionisti, portatori di n.27.929.500 (ventisettemilioninovecentoventinovemilacinquecento) azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.
Viene comunicato al presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli azionisti rappresentati.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.
Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui sopra viene approvata all'unanimità.

*** * ***

Il Presidente passa quindi all'illustrazione e trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria:
3. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2021 del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ricorda che, analogamente a quanto previsto per il bilancio di esercizio testé approvato, la documentazione relativa al bilancio consolidato è a disposizione sul sito internet della società e, a tale proposito, in considerazione del fatto che tale documentazione è stata depositata a norma di legge, propone, se nessuno si oppone, di ometterne la lettura.
Al fine di illustrare sinteticamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo, il presidente procede all'illustrazione dei risultati di bilancio, sottolineando che il bilancio consolidato dell'esercizio chiusosi al 30 giugno 2021 riporta un risultato utile di Euro 8.633.386,00 (ottomilioniseicentotrentatremilatrecentottantasei e zero centesimi), ed informa i partecipanti che la società di revisione "ANALISI - SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A." ha espresso anche sul bilancio consolidato un giudizio senza rilievi, come risulta dalle relazioni dalla stessa rilasciate e incluse nel relativo fascicolo.
Il presidente invita quindi l'assemblea alla discussione.
Nessuno prendendo la parola, il presidente riprende la parola, dando lettura della seguente proposta di deliberazione compresa nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione:
"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società "A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.", esaminato il bilancio consolidato di gruppo al 30 giugno 2021 con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione e dalla società di revisione,

DELIBERA

1. Di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 30 giugno 2021, che chiude con un utile netto di Euro 8.633.386,00 (ottomilioniseicentotrentatremilatrecentottantasei e zero centesimi) e della relativa documentazione accessoria.
2. Di conferire mandato al consiglio di amministrazione - e per esso al presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifi-

che, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.".
Prima di passare alla votazione il presidente chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.
Ricevuta in tal senso risposta affermativa, il presidente quindi mette ai voti la proposta.
Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.
Apre la votazione alle ore quindici e ventotto minuti.
Prega il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n.21 (ventuno) azionisti, portatori di n.27.929.500 (ventisettemilioninovecentoventinovemilacinquecento) azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Viene comunicato al presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli azionisti rappresentati.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.
Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui sopra viene approvata all'unanimità.

*** * ***

Il Presidente passa quindi all'illustrazione e trattazione del quarto argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda agli intervenuti le motivazioni che suggeriscono di procedere alle operazioni di cui al presente punto dell'ordine del giorno, già riportate nella relazione dell'organo amministrativo messa a disposizione degli azionisti, riferendo le proposte del consiglio di amministrazione in merito alla richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, che è finalizzata a consentire alla società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie - nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 ("MAR") e dell'art.180, comma 1, lett. c), del TUF - per le seguenti finalità:
- sostegno della liquidità nel rispetto dei requisiti fissati dalla normativa, anche regolamentare applicabile;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o nella possibilità di implementare eventuali piani di stock grant;
- poter disporre di azioni proprie quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni

di interesse per la società.
La richiesta di autorizzazione prevede la facoltà del consiglio di amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'assemblea e in ogni caso tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusa la MAR, il Regolamento Delegato (UE) n.1052 dell'8 marzo 2016, nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.
Le operazioni di cui al presente punto saranno effettuate alle seguenti condizioni:
Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione
Il capitale sociale sottoscritto e versato della società alla data odierna è rappresentato da n.30.450.000 (trentamilioniquattrocentocinquantamila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, per un capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 1.138.000,00 (unmilionecentotrentottomila e zero centesimi). Il presidente propone all'assemblea di autorizzare l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni "A.B.P. NOCIVELLI S.P.A." di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale della società sottoscritto e versato pro tempore, ovvero per un controvalore massimo complessivo di Euro 1.000.000,00 (un milione) o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente. In conformità all'art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una apposita "Riserva di Azioni proprie" e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge. Precisa inoltre che potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.
Durata dell'autorizzazione
Il presidente propone che l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie venga concessa per la durata massima consentita dalla legge, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile in un periodo di 18 (diciotto) mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'assemblea. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il consiglio di amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al consiglio di amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili ed in particolare:

- non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero degli scambi del titolo "ABP Nocivelli" nei 20 (venti) giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Gli acquisti potranno avvenire in uno o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento CE 596/2014 del 16 aprile 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, lettere b) e/o d-ter), e 144-bis, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

il consiglio di amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, avuto riguardo al migliore interesse della società, restando inteso che:

- i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti;
- il corrispettivo della cessione non dovrà essere inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ad eccezione di ipotesi di natura straordinaria ovvero qualora l'operazione sia a servizio di piani di assegnazione di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della società o di una società collegata.

Modalità di esecuzione delle operazioni

Il consiglio di amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Delegato

(UE) n.1052/2016, dell'art. 132 del TUF e dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM - con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli azionisti - dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e propone che gli acquisti possano avvenire in uno o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento CE 596/2014 del 16 aprile 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, lettere b) e/o d-ter), e 144-bis, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il consiglio di amministrazione propone che le disposizioni delle azioni possano essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e che le disposizioni possano essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della società e delle finalità sopra indicate e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la società, qualora venisse in futuro approvata dall'assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Il presidente invita quindi l'assemblea alla discussione.

Nessuno prendendo la parola, il presidente riprende la parola, dando lettura della seguente proposta di deliberazione compresa nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società "A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.",

− udita l'esposizione del presidente;

− preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,

DELIBERA

− Di autorizzare il consiglio di amministrazione all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della delibera di autorizzazione, di azioni ordinarie di "A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.", per le finalità, secondo una qualsiasi delle modalità, e nei limiti ed alle condizioni descritte ed illustrate nella relazione degli amministratori illustrativa delle materie all'ordine del giorno integralmente richiamata, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

***** il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni "A.B.P. NOCIVELLI S.P.A." di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore

all’1% (uno per cento) del capitale sociale della società sottoscritto e versato pro tempore, ovvero per un controvalore dell’investimento massimo complessivo di Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;
***** gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell’ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, ed in particolare:
** non potranno essere acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto;
** in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero degli scambi del titolo "A.B.P. Nocivelli" nei 20 (venti) giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;
***** gli acquisti potranno avvenire in uno o più soluzioni e nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento CE 596/2014 del 16 aprile 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia, secondo una o più delle modalità di cui all’art. 144-bis, primo comma, lettere b) e/o d-ter), e 144-bis, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999;
− di autorizzare il consiglio di amministrazione affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate o già detenute in portafoglio, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità e nei limiti ed alle condizioni descritte ed illustrate nella relazione degli amministratori illustrativa delle materie all’ordine del giorno, integralmente richiamata, e in particolare con le modalità di seguito precisate:
** le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;
** le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell’interesse della società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all’organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell’interesse della società, fermo restando che il corrispettivo della cessione non dovrà essere inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell’ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ad eccezione di ipotesi di natura straordinaria ovvero qualora l’operazione sia a servizio di piani di assegnazione di azioni ai dipen-

denti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della società o di una società collegata;
− di conferire al consiglio di amministrazione, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
− di conferire al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.".
Prima di passare alla votazione il presidente chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.
Ricevuta in tal senso risposta affermativa, il presidente quindi mette ai voti la proposta.
Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.
Apre la votazione alle ore quindici e trentasei minuti.
Prega il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n.21 (ventuno) azionisti, portatori di n.27.929.500 (ventisettemilioninovecentoventinovemilacinquecento) azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.
Viene comunicato al presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli azionisti rappresentati.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.
Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui sopra viene approvata all'unanimità.

PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente passa quindi all'illustrazione e trattazione del primo ed unico punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria:
1. Modifica degli articoli n. 1.5, 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 3, 5, 8.17, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12, 9.30, 10.25 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 5-bis dello Statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il presidente, evidenziando che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi di legge e di statuto, ricorda agli intervenuti che il testo di statuto evidenziante le modifiche proposte è già stato messo a disposizione degli azionisti unitamente alla relazione illustrativa dell'organo amministrativo.
Dette modifiche riguardano sostanzialmente l'eliminazione della disciplina

transitoria contenuta nello statuto, l'adeguamento dello stesso alle mutate esigenze della società e, infine, alcuni aggiustamenti formali.
Quindi il presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno prendendo la parola, il presidente riprende la parola, dando lettura della seguente proposta di deliberazione compresa nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione:
"L'assemblea straordinaria degli azionisti della società "A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.", udita l'esposizione del presidente, preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute,

DELIBERA

1. Di modificare gli articoli 1.5, 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 3, 5, 8.17, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12, 9.30, 10.25 dello statuto sociale e di introdurre il nuovo articolo 5-bis dello statuto stesso, come risultanti nel testo allegato alla relazione degli amministratori.
2. Di approvare il nuovo testo di statuto comprensivo delle predette modificazioni.
3. Di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente del consiglio di amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità.".
Prima di passare alla votazione il presidente chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.
Ricevuta in tal senso risposta affermativa, il presidente quindi mette ai voti la proposta.
Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.
Apre la votazione alle ore quindici e quaranta minuti.
Prega il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n.6 (sei) azionisti, portatori di n.27.357.500 (ventisettemilionitrecentocinquantasettemilacinquecento) azioni ordinarie pari all'89,844007% (ottantanove virgola ottocentoquarantaquattromilasette per cento) del capitale sociale;
- contrari: n.15 (quindici) azionisti, i cui nominativi risultano indicati nell'elenco infra allegato, portatori di n.572.000 (cinquecentosettantaduemila) azioni ordinarie, pari all'1,878489% (uno virgola ottocentosettantottomilaquattrocentottantanove per cento);
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.
Viene comunicato al presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli azionisti rappresentati.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.
Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui sopra viene approvata a maggioranza degli intervenuti.

*** * ***

Previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente, si allegano al presente verbale:
a) sotto la lettera **"A"** l'elenco nominativo dei soci che hanno partecipato all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle rispettive azioni e dell'esercizio del voto da ciascuno espresso per ogni singola votazione;
b) sotto la lettera **"B"** il testo di statuto come sopra approvato.
Come previsto dalla normativa vigente, gli esiti delle votazioni e il verbale dell'odierna assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

*** * ***

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore quindici e quarantacinque minuti.
Le spese del presente verbale sono a carico della società.
Di quanto sopra faccio constare col presente verbale che viene da me Notaio letto, in assemblea, al comparente che lo approva perché conforme alla sua volontà ed alle risultanze dell'assemblea e quindi lo sottoscrive con me Notaio in calce e a margine.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia a mia personale assistenza e dettatura, e completato a mano di mio pugno, occupa quattro fogli per pagine tredici e sin qui della quattordicesima.
F.TO BRUNO NOCIVELLI
F.TO ENRICO LERA NOTAIO L.S.

Allegato "B" all'atto n.53.351/17.145 di rep. Notaio Enrico Lera

STATUTO

1) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata **"AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A."** ("la "**Società**") in forma abbreviata "**A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.**"

Sede e domicilio dei soci

1.2. La Società ha sede in Castegnato (BS).

1.3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero e potrà disporre il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

1.4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

Oggetto

1.5. La Società ha per oggetto la seguente attività:

a) il commercio di carburanti, lubrificanti, olii combustibili ed in genere di tutti i prodotti derivati dal petrolio;
b) la realizzazione e/o la riqualificazione, la gestione e la manutenzione di impianti termici, di teleriscaldamento, di termovalorizzatori, di cogenerazione, di ventilazione e di condizionamento, antincendio, idrico sanitari, elettrici, del gas, di depurazione acque, di smaltimento rifiuti tossici e nocivi, di telecomunicazione, ad uso civile e industriale;
c) la gestione e la manutenzione dei suddetti impianti, ivi compresi i servizi ad enti pubblici e privati di gestione calore, depuratore, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, pulizia, sanificazione, disinfestazione, disinfezione e vigilanza;
d) la fornitura in opera di isolamenti termici ed acustici, impermeabilizzazioni ed opere murarie complementari all'attività impiantistica;
e) l'acquisto e la vendita di energia elettrica e gas, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, di acqua, calore e fluidi refrigeranti; l'assistenza e la consulenza attinenti ai servizi energetici, al ciclo delle acque e dei rifiuti, nei confronti di chiunque;
f) lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni tipo di apparecchiatura, impianto o strumentazione destinato al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti;
g) l'esecuzione di servizi energetici ossia l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi in conformità alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 103/03;
h) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la manutenzione, la locazione, l'amministrazione e la vendita di immobili rustici, urbani, civili, industriali ed agricoli, nonché ope-

re di restauro di edifici monumentali e scavi archeologici;

i) l'attività di autotrasporto per conto terzi;

j) l'attività di ristorazione, gastronomia e somministrazione di alimenti in genere, quali l'attività di ristorazione self-service, gestione mense aziendali, ospedaliere, universitarie e similari, preparazione pasti anche per asporto, gestione catering, gestione di alberghi e di attività ricettive in genere;

k) l'attività di stiraggio, lavaggio e noleggio di biancheria (lenzuola, tovagliati, federe, copriletti, asciugamani, camici e tute da lavoro, accessori in genere);

l) la prestazione di servizi per la pulizia, per la sterilizzazione, la sanificazione, la disinfestazione, la disinfezione e il risanamento di locali ed ambienti sia civili che industriali, sia in proprio che a mezzo terzi;

m) l'espletamento delle funzioni di General Contractor e/o Advisor Finanziario nella gestione ed esecuzione di progetti, anche afferenti il settore dei servizi integrati, sia in favore di committenti privati che di società miste o di enti e/o soggetti pubblici;

n) l'assunzione di commesse in qualità di General Contractor per la progettazione e la realizzazione di beni immobili e/o di complessi immobiliari, aventi qualsivoglia destinazione;

o) la fornitura e l'installazione, compresa la posa in opera, di infissi e serramenti;

p) i lavori di intonacatura, di rivestimento pavimenti e muri, impermeabilizzazione di fabbricati, fornitura e posa in opera di vetrate;

q) lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni apparecchiatura, impianto o strumentazione destinato al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti, la progettazione e redazione di studi di fattibilità o valutazione di congruità di impatto ambientale;

r) realizzazione, installazione, manutenzione di impianti sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, scale mobili e simili;

s) servizi integrati di gestione agli edifici, fornitura e gestione integrata di servizi da effettuarsi presso le strutture del cliente, ivi inclusi: la pulizia generale degli interni, la manutenzione ordinaria, lo smaltimento dei rifiuti, i servizi di approvvigionamento di energia, i servizi di portineria e sorveglianza, lo smistamento della posta, i servizi di reception, di lavanderia, ed altri servizi di assistenza a ciò inerenti.

1.6. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e industriali ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà inoltre effettuare, operazioni finanziarie e assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà infine prestare garanzie reali o personali a favore proprio o di terzi.

1.7. Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed

in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n.216 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385; l'esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Durata

1.8. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

2) CAPITALE - AZIONI

Capitale

2.1. Il capitale della Società è di Euro 1.138.000,00 (unmilionecentotrentottomilavirgolazerozero), ripartito in n. 30.450.000 (trentamilaquattrocentocinquanta) azioni, prive del valore nominale.

2.2. L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 *ter* del Codice Civile, in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensiva del corrispondente aumento di capitale sociale, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Norme transitorie

2.3. In data 5 marzo 2021, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di:

- conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, il capitale sociale a pagamento, in una o più *tranches*, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del Codice Civile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero zero), mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o da offrire in tutto o in parte a terzi con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere per dare esecuzione alla delibera ivi inclusi i poteri di: (a) fissare, per ogni singola *tranche*, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo); (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione; (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione delle azioni emesse nell'esercizio della delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negozia-

zione italiani o esteri; nonché (d) apportare le conseguenti modifiche allo Statuto di volta in volta necessarie;

- stabilire che il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della delega, dovrà attenersi ai seguenti criteri:
  - il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione, da emettersi in una o più *tranches*, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, rispettando, in caso di aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero, in tutto o in parte, a terzi, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale e fermo restando che il prezzo di emissione delle azioni non potrà essere inferiore al prezzo a cui verranno collocate le azioni nell'ambito della operazione di ammissione delle azioni della Società su AIM Italia;
  - per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati italiani e/o istituzionali esteri, quali, a titolo esemplificativo, banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, fondi di investimento e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque ai fini della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società.

Azioni

2.4. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 *bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "**TUF**").

2.5. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2.6. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.

2.7. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.

2.8. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Regolamento Emittenti AIM Italia**").

2.9. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325 *bis* del Codice Civile, dell'art. 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito dell'ammissione degli strumenti finanziari in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325 *bis* del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società e sarà consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art.2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

Altri strumenti finanziari

2.10. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.

2.11. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Soggezione ad attività di direzione e controllo

2.12. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo, del Codice Civile.

3) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

3.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

4) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

4.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni, dettate per le società quotate dall'art. 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti di attuazione e agli orientamenti espressi dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") in materia.

4.2. Ai fini del presente articolo:

(i) per "**partecipazione**", si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per "**partecipazione rilevante**", si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

4.3. I soci che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

4.4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione.

4.5. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione rilevante per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

4.6. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della partecipazione rilevante, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamen-

to sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

4.7. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

4.8. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

4.9. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

5) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

5.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "**la Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro tempore vigente, il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**").

5.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

5.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

5.4. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'as-

semblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

5 bis) ARTICOLI 108 e 111 TUF

5bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

5 bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

5bis.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

5bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

6) REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SU AIM ITALIA

6.1. La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Nominated Adviser* e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

6.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

6.3. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, sal-

vo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

7) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

7.2. Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa *pro-tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**").

7.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

7.4. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

7.5. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società.

7.6. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

7.7. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove con-

sentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

8) ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione - luogo - modalità

8.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

8.2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un altro Paese purché membro dell'Unione Europea.

8.3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "MF-Milano Finanza", nonché sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

8.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

8.5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

8.6. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

8.7. In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8.8. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della Società.

Intervento all'Assemblea

8.9. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.

8.10. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

8.11. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").

8.12. La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

8.13. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

8.14. La Comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

8.15. I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

8.16. L'Assemblea, in seduta ordinaria e/o straordinaria, può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

8.17. Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel verbale, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto incaricato della verbalizzazione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

8.18. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Presidenza

8.19. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati) o, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti o da persona eletta dagli intervenuti.

8.20. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.

8.21. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio.

8.22. Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

8.23. Il verbale deve essere redatto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Competenze e *quorum* dell'Assemblea ordinaria

8.24. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate.

8.25. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

8.26. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.27. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

8.28. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

(ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

(iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Statuto.

Competenze e *quorum* dell'assemblea straordinaria

8.29. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

8.30. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.31. Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

8.32. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

9) AMMINISTRAZIONE

Organo amministrativo

9.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9.2. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Amministratori

9.3. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e sono rieleggibili.

9.4. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

9.5. La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 *ter*, comma 4, del TUF (di seguito l'"**Amministratore/i Indipendente/i**").

9.6. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice- Presidenti, uno o più amministratori delegati ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Nomina, sostituzione e decadenza del Consiglio di Amministrazione

9.7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'As-

semblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

9.8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

9.9. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

9.10. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9.11. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

9.12. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM pro tempore vigente,, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

9.13. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente.

9.14. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

9.15. Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

9.16. Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.

9.17. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

9.18. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

9.19. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

9.20. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

9.21. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

9.22. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

9.23. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

9.24. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

9.25. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

Adunanze

9.26. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi membri della Unione Europea tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

9.27. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso

di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

9.28. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

9.29. Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

9.30. Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione stessa, onde consentire la stesura e la firma del verbale sul relativo libro.

Competenze e *quorum* del Consiglio di Amministrazione

9.31. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

9.32. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

9.33. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dall'amministratore delegato, ove nominati, o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

9.34. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Poteri di gestione

9.35. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

9.36. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'Assemblea.

Delega di attribuzioni

9.37. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

9.38. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ex articolo 2381, comma quinto, del Codice Civile almeno ogni sei mesi.

Comitato esecutivo

9.39. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2

(due) ad un massimo di 4 (quattro) membri.

9.40. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

9.41. Il direttore generale, non amministratore, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

9.42. Il segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

9.43. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

9.44. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

9.45. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Rappresentanza

9.46. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

9.47. Oltre al direttore generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

9.48. In quest'ultimo caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi degli amministratori

9.49. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

9.50. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

9.51. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Disposizione particolare

9.52. Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

9.53. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commes-

so la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

9.54. È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997.

10) COLLEGIO SINDACALE

10.1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

10.2. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali vigenti.

10.3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo 9.30.

Nomina e sostituzione dei Sindaci

10.4. La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

10.5. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

10.6. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

10.7. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

10.8. Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

10.9. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

10.10. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

10.11. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

10.12. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

10.13. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

10.14. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

10.15. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10.16. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al comma 10.13 punto (i) del presente articolo.

10.17. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

10.18. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

10.19. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

10.20. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

10.21. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Riunioni del Collegio Sindacale

10.22. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

10.23. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

presenti.

10.24. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

(i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

10.25. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

11) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

(i) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;

(ii) la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;

(iii) l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

12) BILANCIO ED UTILI

12.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

12.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

12.3. Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis del Codice Civile.

Versamenti e finanziamenti soci

12.4. La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

12.5. La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo,

sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

13) RECESSO

13.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo Statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
b) la trasformazione della Società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente Statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
h) l'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

13.2. Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.

13.3. Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

13.4. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Liquidazione del socio receduto

13.5. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

13.6. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

13.7. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

13.8. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha se-

de la Società.

14) PATRIMONIO DESTINATO

14.1. I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'Assemblea straordinaria.

14.2. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 *bis* lettera b) del Codice Civile.

15) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

15.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

15.2. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente Statuto spetta all'Assemblea straordinaria.

15.3. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

15.4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

F.TO BRUNO NOCIVELLI

F.TO ENRICO LERA NOTAIO L.S.

A.B.P. Nocivelli S.p.A. **Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/10/2021**

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4	Straordinaria 5
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0			
- PER DELEGA DI				
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT	2.000		F F F F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND	3.500		F F F F	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	115.000		F F F F	C
AZ FUND 1	25.000		F F F F	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	160.000		F F F F	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5.000		F F F F	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	85.000		F F F F	C
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	49.500		F F F F	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	11.000		F F F F	C
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES` RETIREMENT PLAN	4.500		F F F F	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	354.000		F F F F	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES` BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	3.500		F F F F	C
FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	3.500		F F F F	F
HARBOR OVERSEAS FUND	4.000		F F F F	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	100.000		F F F F	C
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	1.500		F F F F	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	2.500		F F F F	C
		929.500		
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0			
- PER DELEGA DI				
NOCIVELLI BRUNO	17.550.000		F F F F	F
PEREGO ALESSANDRA	270.000		F F F F	F
SALVATORE LAURA	8.100.000		F F F F	F
TURRA NICOLA	1.080.000		F F F F	F
		27.000.000		

Legenda:

1 Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 della Società, esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
2 Destinazione del risultato di esercizio
3 Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2021 del Gruppo
4 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti del Codice Civile
5 Modifica degli articoli n. 1.5, 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 3, 5, 8.17, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12, 9.30, 10.25 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 5-bis dello Statuto stesso

Bruno Nocivelli
Notaio Enrico Lera

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;